

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 aprile al 9 maggio 2024)

INDICE

DE CRISTOFARO: sul rispetto della rappresentatività sindacale nell'ambito della Polizia penitenziaria (4-01060) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 951
LISEI: sul mancato accesso agli atti del Comune di Livorno in merito ad alcuni immobili comunali concessi in locazione (4-01041) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	952
PAROLI: sul "processo Leonia" (4-01056) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	956

DE CRISTOFARO. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* - Premesso che:

da organi di stampa si apprende che il sottosegretario Delmastro ha convocato l'organismo sindacale, includendo in modo inappropriato la partecipazione di un'organizzazione sindacale non rappresentativa e di area vicina allo stesso Sottosegretario;

questo atto del sottosegretario Delmastro evidenzia, a parere dell'interrogante, un tentativo di sovvertire le norme e le disposizioni che regolano la rappresentatività sindacale, dimostrando dispregio delle regole democratiche;

i decreti del Presidente della Repubblica relativi alla rappresentatività sindacale non possono essere arbitrariamente interpretati,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non vogliano approfondire e verificare quanto esposto al fine di garantire il rispetto delle norme che regolano la rappresentatività sindacale e individuare invece un piano di risorse da erogare per superare le condizioni economiche e di organico in cui versano le lavoratrici e i lavoratori della Polizia penitenziaria.

(4-01060)

(29 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Preme innanzitutto rammentare che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove è delegato alla trattazione degli affari di competenza del DAP, Direzione generale del personale.

Ciò posto, il 27 febbraio 2024, egli ha invitato le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente e non del Corpo di Polizia penitenziaria per un confronto informale sulla tematica relativa all'unificazione del ruolo ispettori del Corpo, di cui alla proposta di modifica dell'art. 6, comma 2. della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Il momento di confronto è stato ritenuto assolutamente necessario, dal punto di vista politico, per acquisire ogni elemento informativo utile in merito alle ricadute operative della decisione, ed è pacificamente assodato che le organizzazioni sindacali costituiscano una preziosissima fonte di informazioni per il decisore politico.

Va rimarcato, ed è questo il punto focale della questione, che non si trattava di una riunione convocata in sede di contrattazione sindacale (che il Governo sa bene avere le sue regole e le sue formalità), ma di un vero momento di confronto di carattere squisitamente informale su un'ipotesi di modifica normativa che presenta ricadute sull'intero Corpo in virtù della funzione di coordinamento degli ispettori, la cui gestione, pertanto, era evidentemente rimessa alle valutazioni del sottosegretario nell'ambito della sua discrezionalità politica.

Pertanto, sulla base di queste valutazioni, il sottosegretario ha ritenuto di ampliare la platea dei partecipanti sia all'organizzazione sindacale non rappresentativa citata, sia alle organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale nonostante il ruolo ispettori non appartenga a questo comparto. È assolutamente fisiologico, del resto, che un corretto clima di relazioni sindacali possa suggerire l'interlocuzione anche con associazioni sindacali non rappresentative per integrare utilmente la base di consenso e partecipazione sulle proposte in discussione, specie ove riguardino questioni di particolare rilevanza implicanti, come nel caso di specie, ipotesi di modifiche normative.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(3 maggio 2024)

LISEI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a seguito delle istanze di accesso agli atti presentate dal consigliere comunale Alessandro Perini al Comune di Livorno in data 22 settembre e 5 ottobre 2023, è emersa l'esistenza di sei appartamenti di proprietà del Comune, ristrutturati con soldi pubblici, affittati a cittadini extracomunitari attraverso l'associazione "Il Villaggio";

la gestione degli affitti si è rivelata gravemente inefficiente, al punto da aver determinato all'ente un danno erariale di oltre 290.000 euro a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione; tra l'altro, si segnala che un affittuario era parente di primo grado di una nota esponente politica, circostanza che è stata resa pubblica da una nota trasmissione televisiva nazionale;

in data 30 ottobre 2023, il medesimo consigliere comunale ha presentato un'ulteriore istanza di accesso agli atti per ottenere informazioni circa il numero totale degli appartamenti di proprietà comunale, non destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, concessi in affitto, con

l'indicazione dell'eventuale debito derivante dai mancati pagamenti dei canoni, richiedendo altresì copia dei contratti;

l'amministrazione comunale ha dichiarato che il numero degli immobili concessi in affitto è di 67, quasi tutti non a seguito di selezione pubblica e alcuni di questi concessi in comodato d'uso gratuito a dipendenti presumibilmente non più in servizio oppure deceduti. Nonostante i canoni di affitto irrisori, alcuni anche da 9 euro al mese, la gestione ha determinato un ulteriore danno per le casse comunali, a causa della morosità di molti affittuari;

il consigliere Perini, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha chiesto di conoscere l'identità dei conduttori che, nonostante le decennali inadempienze contrattuali, venivano legittimati a mantenere il pieno possesso degli immobili comunali grazie al mancato esercizio del diritto alla risoluzione contrattuale da parte dell'amministrazione comunale; ciò al fine anche di verificare che tra i beneficiari non vi fossero soggetti legati in qualche modo all'amministrazione comunale;

in data 12 gennaio 2024 il Comune di Livorno ha negato l'accesso ai dati richiesti dal consigliere comunale con la seguente motivazione: "Faccendo seguito alle nostre risposte riservate prot. n. 159731 del 04.12.2023 e n. 164130 del 13.12.2023 e alla luce della circolare prot. n. 168729 del 22.12.2023 e della Sua recente nota prot. n. 2719 del 08.01.2023, nonché dei chiarimenti forniti per un caso analogo dal DPO dell'Ente, si ritiene che i dati personali, per come richiesti dal consigliere Perini, non siano ostensibili; infatti, si rende in tal caso necessario procedere conformemente alle interpretazioni da Lei precedente fornite, garantendo un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti";

atteso che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale" e che "il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivare le azioni necessarie al fine di acclarare se il Comune di Livorno abbia correttamente applicato la normativa riguardante i diritti dei consiglieri, *ex art. 43* del testo unico degli enti locali, o viceversa se il diniego a fornire i nomina-

tivi non rappresenti una limitazione del diritto di accesso e controllo in capo al consigliere comunale.

(4-01041)

(22 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Il Comune di Livorno ha riferito che il consigliere comunale menzionato nell'interrogazione, negli ultimi mesi del 2023, ha presentato 9 istanze di accesso agli atti inerenti alla gestione di alcuni immobili dell'ente locale. Le istanze sono state tutte riscontrate con l'indicazione, in dettaglio, dei singoli appartamenti e unità immobiliari, delle eventuali morosità, sia pure rendendo anonimi i dati personali relativi ai singoli possessori e ai loro conviventi.

Con riferimento alle ultime istanze di accesso prodotte sul medesimo argomento, rispettivamente il 1° e il 2 dicembre 2023, finalizzate a ottenere "nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i soggetti che hanno avuto in affitto case di proprietà del Comune dall'associazione il Villaggio" e "nome, cognome, luogo e data di nascita di tutte le persone che hanno in affitto case non ERP/emergenza abitativa dal Comune di Livorno", l'amministrazione comunale ha evidenziato che esse hanno avuto risposta il successivo 15 gennaio 2024. È stato precisato che nella predisposizione della risposta alle istanze è stata data concreta attuazione ai principi enucleati in tema di accesso agli atti dei consiglieri comunali sia dalla giurisprudenza amministrativa che dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'amministrazione ha precisato che il Garante, in una nota di chiarimento indirizzata al Comune di Livorno in merito ad un'istanza di accesso agli atti, ha indicato le necessarie attività di competenza degli uffici comunali per la corretta evasione delle istanze di accesso dei consiglieri comunali, ogniquale volta esse riguardino dati personali. In particolare viene evidenziato che, "alla luce di tale inquadramento, nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi documentazione contenente dati personali, l'amministrazione destinataria dell'istanza, cui spetta entrare nel merito della valutazione della richiesta (eventualmente sindacabile dal giudice amministrativo), nell'individuazione delle notizie e informazioni utili alle quali può essere consentito l'accesso al consigliere, è tenuta a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, i principi di limitazione della finalità e di 'minimizzazione dei dati', in base ai quali i dati personali devono essere 'adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati' (art. 5, par. 2, lett. c) del Regolamento". Sulla scorta di ciò il Comune sostiene di aver fornito riscontro alle istanze del consigliere in ossequio alle indicazioni rese dal Garante, tutelando la riservatezza di soggetti terzi.

Il Comune ha anche reso noto che non risultano ad oggi pronunce della magistratura contabile che abbiano accertato l'esistenza di alcun danno erariale a carico dell'ente locale, né risultano procedure pendenti per l'accertamento di responsabilità contabili conseguenti alla gestione degli immobili richiamati. È stato altresì rappresentato che situazioni in grado di determinare eventuali criticità, presenti in misura residuale rispetto alla totalità degli immobili considerati e per lo più riconducibili a gestioni precedenti all'acquisizione al patrimonio comunale nonché a condizioni di disagio economico e fragilità sociale, saranno attentamente monitorate e gestite dagli uffici comunali.

Tuttavia, stante l'approfondimento svolto dall'ufficio II studi e legislazione del Dipartimento per gli affari territoriali del Ministero, si "osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n. 2189, ha ribadito che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali in quanto gli stessi sono tenuti al segreto di ufficio ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUEL. Il diritto di conoscenza del consigliere, sul quale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste d'accesso, deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo, propria del Consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono pertanto essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Giove evidenziare, per completezza, che il predetto orientamento giurisprudenziale, pur ampliando il diritto di accesso del consigliere comunale ai dati sensibili, il cui trattamento dovrà rispondere al parametro della continenza ed essere teleologicamente connesso alle funzioni derivanti dall'espletamento del mandato elettivo, va coordinato con quanto, in via più generale, affermato in maniera consolidata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale 'non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all'accesso, ma occorre dare atto che l'istanza muova da un'effettiva esigenza collegata all'esame di questioni proprie dell'assemblea consiliare (TAR Basilicata, sentenza n. 679/2023, e Consiglio di Stato, sentenza n. 12/2019)'. Ciò posto, si rileva che lo statuto del Comune di Livorno ribadisce il diritto in parola nei riguardi dei consiglieri comunali all'art. 24, il quale trova poi un'ulteriore disciplina all'art. 51 del regolamento del Consiglio comunale. Inoltre, nel caso specifico, in forza di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. 1), del TUOEL, il quale attribuisce alle competenze del Consiglio la materia della gestione del patrimonio immobiliare comunale, il diritto di accesso azionato sembrerebbe funzionale allo svolgimento delle prerogative del consigliere comunale".

Tornando al tema dell'accesso agli atti, su un piano più generale va rammentato che sulla base del vigente ordinamento non vi è un potere di intervento diretto da parte della Prefettura finalizzato a garantire l'effettivo esercizio della prerogativa di controllo degli atti amministrativi del Comune da parte di un consigliere comunale, ferma restando, in ogni caso, la possi-

bilità di adire l'autorità giudiziaria per far valere eventuali illegittimità degli atti adottati dall'ente locale.

La Prefettura di Livorno, nell'ambito del perimetro delle attribuzioni fissato dall'ordinamento, e nel rispetto del principio di leale collaborazione, continuerà a monitorare questa problematica, affinché l'esercizio dei poteri locali sia improntato sempre al rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

FERRO

(3 maggio 2024)

PAROLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 3 novembre 2021 i giudici della sesta sezione della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso degli imputati del "processo Leonia", assolvendoli dall'accusa di associazione mafiosa perché "il fatto non sussiste";

la vicenda giudiziaria trae origine dalla costituzione, ad opera del Comune di Reggio Calabria, di una serie di società miste: la Multiservizi, la Fata Morgana e la Leonia S.p.A., cui era demandato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

secondo l'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia, vi sarebbe stata un'infiltrazione della 'ndrangheta reggina in tutto il sistema rifiuti ed in particolare, con riferimento alla Leonia, sarebbe avvenuta tramite la SEMAC, azienda gestita dalla famiglia Fontana cui era stato affidato il servizio manutentivo dei mezzi della società partecipata;

secondo il "teorema accusatorio" sarebbero stati, così, garantiti alle cosche ingenti proventi dal settore dei rifiuti;

i Fontana indagati già dal 2001 sono stati oggetto di 11 anni di indagini per il medesimo fatto, cui si sono aggiunti lunghi anni di processo e detenzione;

la vicenda penale, peraltro, ha contribuito in maniera determinante al commissariamento del Comune di Reggio Calabria per contiguità mafiose, tanto che il 26 luglio 2012 il prefetto di Reggio Calabria ha rassegnato al Ministro dell'interno una relazione per ottenere la nomina di una commissione straordinaria enfatizzando, tra l'altro, le (presunte) commistioni mafiose all'interno della società Leonia emerse dalle indagini della DDA;

le medesime argomentazioni sono state adottate per lo scioglimento del Consiglio comunale, avvenuto il 10 ottobre 2012;

sulla scorta di tali indagini sono state emesse, a meno di 12 ore dal commissariamento, ordinanze di custodia cautelare che hanno colpito il direttore generale della Leonia Bruno De Caria e tutti i componenti della famiglia Fontana: Giovanni, Giandomenico, Francesco, Giuseppe Carmelo, Antonino e Giuseppe Fontana nonché Eufemia Maria Sinicropi e Giuseppina Maria Grazia Suraci;

quattro anni dopo l'esecuzione delle prime misure cautelari, il 27 luglio 2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato gli imputati alle pene di 23 anni e 6 mesi per Giovanni Fontana, 15 anni e 6 mesi al figlio Antonino, 12 anni e 6 mesi a Giuseppe Carmelo e Francesco Fontana, 11 anni e 10 mesi a Giandomenico Fontana, 3 anni e 8 mesi a Giuseppina Suraci, 2 anni e 8 mesi a Eufemia Maria Sinicropi; la Corte d'appello sostanzialmente ha confermato le pesantissime sanzioni inflitte;

i ricorsi per Cassazione avrebbero fatto, però, emergere davanti al giudice di legittimità una sconvolgente anomalia: la "selezione" degli atti di accusa, non comparati con ineludibili elementi chiarificatori che ne avrebbero rivelato l'inconsistenza, avrebbe posto in evidenza un clamoroso travisamento, teso a condannare prescindendo dalla verità;

la Corte di cassazione accogliendo i ricorsi, in data 3 novembre 2021, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio al giudice di merito perché i fatti non sussistevano e rilevato l'assoluta inconsistenza del teorema accusatorio, strumentalmente valorizzato dall'ufficio di Procura, tanto da affermare "Le risultanze acquisite nel processo non hanno individuato un solo atto utile ad esteriorizzare il metodo mafioso esercitato da taluno in nome e per conto della nuova associazione Fontana (...) Dall'istruttoria dibattimentale in modo inequivoco che mai nel periodo dal 2001 al 2012 i fratelli Fontana si sarebbero resi protagonisti di alcun episodio di matrice mafiosa. In questo senso hanno depresso all'unanimità i testi (...) Tutto il processo si caratterizza per la totale assenza di rapporti o contatti tra i fratelli Fontana e i personaggi appartenenti alle predette cosche", spingendosi financo ad una pronuncia di merito: "Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Invero, la carente individuazione degli elementi strutturali della fattispecie associativa contestata esclude l'utilità di un annullamento con rinvio al fine di sollecitare un nuovo esame di merito, stante l'inefficacia dimostrativa delle prove valorizzate": la Corte di cassazione ha cancellato, dunque, una vicenda giudiziaria durata 20 anni che ha distrutto onesti cittadini ed umiliato una città;

gli imputati, peraltro, sono stati inquisiti per un arco temporale ben oltre quello previsto dal codice di rito per i reati ipotizzati a loro carico

attraverso il seguente meccanismo operativo: 1) apertura di un procedimento contro ignoti, nel quale confluivano le prime indagini; 2) predisposizione di un'apposita informativa che ne riepilogava gli esiti; le notizie acquisite nel procedimento contro "ignoti" davano luogo ad un nuovo procedimento, sempre contro ignoti; 3) tale meccanismo si ripeteva "a catena" attraverso reiterati provvedimenti di "stralcio" o riunioni di procedimenti che, non ottenendo elementi utili alla prosecuzione dell'indagine, invece di essere archiviati per insussistenza della *notitia criminis*, restavano languenti per anni. Peraltro, benché i vari procedimenti fossero formalmente iscritti a modello 44 (contro "ignoti") le indagini erano eseguite nei confronti di soggetti ben identificati; 4) il sistema consentiva di aggirare i termini previsti dal codice di rito nonché le garanzie predisposte a favore degli indagati già in fase procedimentale;

in buona sostanza, le emergenze probatorie, benché irrilevanti nei relativi contesti originari, venivano selezionate, e poi "assemblate", per determinare un quadro d'insieme utile all'accusa escludendo, però, tutte le altre numerose risultanze a discarico degli indagati che avrebbero vanificato le tesi accusatorie;

nei confronti dei Fontana sono stati aperti, complessivamente, 8 procedimenti, tutti originati dal medesimo procedimento contro ignoti e tutti per i medesimi fatti;

ciò è accaduto dal 2001 al 2012, senza che gli indagati ne avessero cognizione mentre le aziende, oggetto dell'interesse della DDA di Reggio Calabria, continuavano ad operare regolarmente;

nel 2012, nella notte successiva allo scioglimento del Consiglio comunale, sulla base del materiale raccolto con il sistema selettivo ricordato, sono stati emessi i provvedimenti cautelari nei confronti di Bruno De Carria e dei membri della famiglia Fontana;

la difesa ha impugnato i provvedimenti davanti al Tribunale del riesame, ove avrebbero dovuto essere depositati tutti gli atti su cui si fondeva la tesi accusatoria ma dove, in realtà, era stato depositato soltanto materiale probatorio selezionato e confluito nel procedimento, non già gli atti ove sussistevano elementi idonei a sconfiggere l'impianto dell'accusa: un gravissimo pregiudizio per le difese, che non avevano la possibilità di conoscere il contenuto dei numerosi fascicoli nei quali vi erano anche gli atti di indagine utili agli indagati;

il processo si è caratterizzato, dunque, per l'esclusiva presenza di atti selezionati dell'accusa, non potendo le difese visionare ed eventualmente proporre quanto emerso nell'ambito dei procedimenti sottratti alla loro cognizione, il cui contenuto veniva sistematicamente sottaciuto;

questa singolare acquisizione probatoria è emersa in tutta la sua gravità nell'ambito delle istruttorie dibattimentali, ove l'escussione degli organi di polizia giudiziaria ha rivelato la sussistenza di indagini risalenti ad oltre 10 anni prima del processo in corso;

le richieste di chiarimenti sul punto da parte delle difese venivano cauterizzate dalle opposizioni della pubblica accusa che sosteneva gli eventi riguardassero procedimenti diversi rispetto ai fatti dei quali si stava discutendo: un deliberato occultamento di atti connessi e chiarificatori dei fatti del processo;

tale stato di cose ha determinato fatalmente un sistema finalizzato a colpire aree sociali e politiche estranee a qualunque tipo di reato, talché invincibile resta il sospetto che la concomitanza fra la vicenda processuale "Leonia" e lo scioglimento del Comune di Reggio Calabria per infiltrazione mafiosa (ove soltanto un rappresentante del Consiglio comunale risultava indagato per fatti di mafia) sia la vera ragione dell'indagine che sostanzialmente ha posto lo strumento giudiziario al servizio della politica che si contrapponeva al governo della città;

la conseguenza di questa realtà e delle incomprensibili ragioni che l'hanno determinata, si è tradotta in custodie cautelari lunghissime (Antonino Fontana ha trascorso 9 anni in carcere) ed in un lungo processo di persone innocenti, vittime di un inaccettabile sistema che ha causato loro danni esistenziali e materiali gravi e devastanti;

financo le istanze per ingiusta detenzione, avanzate oltre un anno fa, risultano a tutt'oggi pendenti senza che sia stata fissata l'udienza di trattazione,

si chiede di sapere:

quali costi abbia subito lo Stato per la realizzazione di questo involucro privo di consistenza che dopo 20 anni si è infranto clamorosamente di fronte al giudizio tranciante della Cassazione;

se ciò possa ridursi ad un evento trattato da laconiche cronache giudiziarie o imponga adeguati interventi in nome del rispetto del diritto e della dignità dell'uomo;

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno un intervento ispettivo rispetto agli uffici giudiziari coinvolti, affinché siano chiare le reali ragioni dei contegni assunti e sia appurato se la vicenda "Leonia" non abbia avuto come effettiva ragione lo scioglimento del Comune di Reggio Calabria.

(4-01056)

(29 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Va innanzitutto chiarito che lo scioglimento del Consiglio comunale di Reggio Calabria non presenta alcun nesso con le indagini penali cui l'atto di sindacato ispettivo fa riferimento. Invero, tanto il decreto che lo ha disposto (risalente al 9 ottobre 2012) quanto la relazione depositata dalla commissione nominata con decreto prefettizio (risalente all'11 luglio 2012), da cui sono state tratte le motivazioni di quel decreto risalgono ad epoca antecedente rispetto all'esecuzione di provvedimenti applicativi della custodia cautelare citati.

Quanto all'operato dei magistrati degli uffici reggini occupatisi della vicenda, già dalla lettura della motivazione della pronuncia con cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria risulta che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto, tale ultimo pronunciamento è stato cassato non già in ragione di presunte anomalie procedurali, ma per effetto di una diversa valutazione delle prove acquisite nel corso del dibattimento. E in questo senso depone, del resto, il passaggio con cui la Cassazione, rigettando tutte le eccezioni processuali sollevate dalle parti ad eccezione di quella relativa alla modifica del capo di imputazione, ha riconosciuto l'utilizzabilità degli atti formati nel corso dell'attività di indagine relativa ad un'ipotesi di reato permanente quale il delitto associativo di stampo mafioso e svolta nell'ambito di altro procedimento poi archiviato, in quanto legittimamente fondante lo svolgimento di investigazioni tese ad approfondire segmenti temporali successivi rispetto a quelli oggetto del procedimento penale archiviato.

Con riferimento alle opposizioni manifestate dalla pubblica accusa in reazione alle richieste di chiarimenti avanzate dalle difese nel corso delle escussioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria sentiti in merito a quelle indagini, basti osservare che esse rientravano nell'ordinaria dialettica processuale e, in ogni caso, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'organo giudicante.

Né, d'altro canto, si potrebbero ipotizzare potenziali profili di rilevanza disciplinare in ragione del merito delle determinazioni poi assunte dall'autorità giudiziaria, determinazioni rispetto alle quali, come noto, opera la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, a mente del quale "l'attività di interpretazione di norme di

diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare". È noto, infatti, che l'erroneità o l'inesattezza tecnico-giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell'attività del giudice e della corrispondente opinabilità della stessa attività, così che si devono considerare non erranee tutte le soluzioni che rientrano nell'ambito del giuridicamente discutibile.

Peraltro, la circostanza che gli imputati siano stati dapprima condannati con sentenza di primo grado confermata in appello e poi assolti per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio pronunciata dal giudice di legittimità rientra nel fisiologico sviluppo del processo di tipo accusatorio, in cui la "prova" si forma in dibattimento, attraverso lo sviluppo della dialettica fra le varie parti processuali. Del resto, va ribadito che la clausola di salvaguardia assolve la fondamentale funzione di presidiare l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni ed illeciti condizionamenti esterni.

Nondimeno, questa vicenda giudiziaria rappresenta l'ennesimo caso in cui il giudizio cautelare ha trovato smentita in sede processuale, dopo che nelle more del giudizio la vita personale, familiare e professionale di chi è finito nell'enfasi mediatica è stata irrimediabilmente pregiudicata. È per questo che il Governo, particolarmente sensibile alla questione, sin dal primo momento dell'illustrazione del piano per la riforma della giustizia, ha posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del cosiddetto processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio "circuitto giudiziario" parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno famosi, più o meno esposti.

Quanto poi ai costi per l'erario a causa degli indennizzi per ingiusta detenzione richiesti dai destinatari delle misure, allo stato il Ministero può riferire che questo dato non è ancora disponibile, atteso che i ricorsi presentati sono ancora in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione a causa dell'elevato numero di procedimenti analoghi pendenti dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale in proposito segue un rigoroso ordine cronologico.

In conclusione, pur non ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative o censure a carattere disciplinare a carico dei magistrati occupati della vicenda, l'interrogazione offre l'occasione per ribadire che per questo Governo l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non si vuole e non si può recedere.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(30 aprile 2024)
